II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1997

con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate e di taluni «vinho regional» in Portogallo è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(97/151/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, fino al 31 agosto 1998 sono vietati i nuovi impianti di viti; che la stessa disposizione dà tuttavia facoltà agli Stati membri di autorizzare, per le campagne 1996/97 e 1997/98, nuovi impianti per superfici destinate alla produzione di:

— vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e

— vini da tavola designati da una delle seguenti designazioni: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», ecc. ...,

per i quali la Commissione abbia riconosciuto che, in ragione delle loro caratteristiche qualitative, la produzione di tali vini è ampiamente inferiore alla domanda;

considerando che in data 29 novembre 1996, 6 gennaio 1997 e 10 gennaio 1997, il governo portoghese ha presentato alcune domande di applicazione della surrichiamata disposizione per taluni v.q.p.r.d. e «vinho regional»;

considerando che l'esame delle suddette domande ha permesso di constatare che i v.q.p.r.d. e «vinho regional» di cui trattasi soddisfano i requisiti ivi previsti; che non è stato superato il limite di 719 ha previsto dal regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I v.q.p.r.d. e «vinho regional» figuranti nell'allegato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 a condizione che, per l'insieme dei v.q.p.r.d. e «vinho regional» di una stessa regione, sia rispettato l'incremento della superficie indicato nello stesso allegato.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

ALLEGATO

(in ha)

«Denominação de origem»/«Vinho regional»	Superfici nuovi impianti
Colares et Carcavelos	9
Vinhos Verdes	20
Encostas da Nave, Varosa	20
Bairrada, Dão, Encostas de Aire	30
Castelo Rodrigo, Pinhel	6
Alenquer, Almeirim, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Óbidos, Palmela, Santarém	180
Borba, Évora, Granja-Amareleja, Moura, Portalegre, Redondo, Reguengos, Vidigueira	248
Lagoa, Portimão	26
Vinho de mesa regional	Totale 180
— Trás-os-Montes	29
— Beiras	8
— Ribatejo, Estremadura, Terras do Sado	58
— Alentejo	85
Totale	719

Nota: La misura considerata non riguarda la regione del Douro.